



33634-26

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Gaetano De Amicis

- Presidente -

sent. n.sez. 1177/26

Emilia Anna Giordano

PU -23/07/2026

Maria Grazia Benedetti

R.G.N. 17956/26

Riccardo Amoroso

- Relatore -

Andrea Natale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da

[REDACTED]
[REDACTED]

avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte di Assise di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

uditi gli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], difensori di [REDACTED]
[REDACTED] e l'Avv. [REDACTED], difensore di [REDACTED] che hanno concluso
per l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Assise di appello di Genova ha riformato la sentenza emessa il 12 luglio 2024 dalla Corte di Assise di Massa con riferimento alla pena accessoria della interdizione, disponendo la interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in luogo di quella temporanea, ed ha confermato nel resto la condanna emessa nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] per

il reato loro in concorso ascritto al capo D), previsto e punito dall'art. 375 cod. pen.

(dlu) Più precisamente il Tribunale aveva già assolto i predetti imputati dalle altre imputazioni (abbandono di persone incapaci e omicidio ex artt. 591, 575 cod. pen.) e aveva condannato [] alla pena di anni due di reclusione e [] alla pena di anni quattro di reclusione, ritenendo accertata la loro responsabilità, per il [] nella sua qualità di legale rappresentante della Residenza Sociale per Anziani (d'ora in avanti R.S.A.) [] S.r.l. di [] e per la [] in qualità di amministratrice della [] presso la detta RSA occupandosi della selezione del personale, nonché di gestore di fatto della medesima RSA, in concorso con la infermiera [] e la o.s.s. (operatrice sanitaria) [] separatamente giudicate, per avere sviato le indagini relative al suicidio di [] ospite della struttura con problemi psichici, ordinando la [] al [] e quest'ultimo alla [] di occultare le tracce del suicidio, in particolare rimuovendo il corpo della [] dal luogo in cui era precipitata gettandosi da un balcone della clinica, ripulendo le tracce di sangue e dichiarando alla P.G. che [] era deceduta per una caduta accidentale dalle scale interne della struttura (fatto commesso il 9 novembre 2016).

2. Con atto a firma dei rispettivi difensori di fiducia - Avv.ti [] e [] per [] Avv. [] per [] - i due predetti imputati hanno proposto ricorso, articolando in parte i medesimi motivi che possono essere così sintetizzati (per la [] sono stati proposti due ricorsi).

2.1. Nel primo motivo deducono la violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, essendo stato ritenuto sussumibile nel reato di depistaggio previsto dall'art. 375 cod. pen, anziché in quello di frode processuale di cui all'art. 374 cod. pen., punito meno gravemente e già prescritto.

Senza mettere in discussione il fatto, si censura la mancata considerazione dell'assenza di un nesso funzionale tra la qualifica soggettiva pubblicistica e l'oggetto dell'investigazione e l'inapplicabilità di detta figura di reato introdotta dal legislatore per punire più gravemente i funzionari infedeli incaricati di svolgere indagini penali in caso di gravissimi reati (come la strage di []).

La Corte di appello, dopo aver correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo cui "l'art. 375 si configura come un reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio la cui qualifica sia in connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all'alterazione dei dati

che compongono l'indagine o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione o servizio, e risulti quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante" (Sez. 6, n. 7572/2023), ha ritenuto sussistente tale nesso funzionale, sebbene non ravvisabile nel caso concreto poiché l'indagine era relativa a fatti di cui il titolare della posizione di vertice della RSA era potenzialmente responsabile, non essendovi alcuna correlazione tra la condotta di alterazione delle prove poste in essere dai due imputati e le rispettive qualità soggettive pubblicistiche.

In particolare, è errato il riferimento all'obbligo di denuncia che discende dall'art. 331 cod.proc.pen., che è condotta sanzionabile solo a norma dell'art. 361 cod.pen. e non assume rilievo per l'integrazione del reato di depistaggio, che presenta requisiti strutturali distinti.

Si sollecita anche l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite trattandosi di una questione giuridica di particolare importanza.

Entrambi i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale ove si ritenesse che il delitto di depistaggio possa ascriversi ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio indipendentemente dalla connessione funzionale della propria veste formale con l'attività di indagine, in ragione della elevata pena prevista rispetto a quella del reato di frode processuale, e conseguente violazione del principio di proporzionalità e di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Si osserva che, ove si aderisse alla interpretazione seguita dalla Corte di appello, la incostituzionalità andrebbe riferita anche alla mancata inclusione dell'art. 375 cod. pen. nell'elenco dei reati per i quali l'art. 384 cod. pen. prevede la non punibilità per chi abbia agito per difendere sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave nocumento alla libertà o all'onore.

Gli imputati rispondono per aver alterato la scena del crimine senza che la loro qualifica soggettiva, attinente alla gestione di un servizio socio-sanitario, abbia alcuna correlazione con lo svolgimento delle indagini in corso, che peraltro li vedeva indagati, non potendosi estendere il reato di depistaggio a chi non svolga funzioni di accertamento investigativo correlate con la qualifica rivestita.

2.2. Nell'interesse di [REDACTED] nel proprio ricorso, l'Avv. [REDACTED] censura anche l'attribuzione della qualifica soggettiva in relazione alla veste di amministratore di fatto della RSA, essendo l'imputata titolare della Cooperativa che si occupava della gestione del personale non medico (infermieri, educatori, OSS, OSA) e non avendo il suo ruolo, relativo alla gestione del personale, alcuna attinenza con le indagini, né essendo tali competenze disciplinate da norme di diritto pubblico, né potendosi equiparare la gestione di fatto della RSA, facente capo al suocero [REDACTED] con la titolarità di una qualifica pubblica.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

La questione comune posta dai ricorrenti concerne la qualificazione giuridica della condotta accertata dai giudici di merito: secondo la prospettazione difensiva, l'immutazione dello stato dei luoghi e la falsa rappresentazione della causa del decesso avrebbero dovuto essere ricondotte alla fattispecie di frode processuale di cui all'art. 374, comma 2, cod. pen., e non al delitto di depistaggio previsto dall'art. 375 cod. pen., difettando il necessario collegamento tra la qualifica soggettiva pubblicistica degli imputati e l'attività di accertamento penale sviata.

L'assunto non può essere condiviso.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il delitto di depistaggio materiale postula l'esistenza di un nesso funzionale tra la veste soggettiva pubblicistica dell'agente e l'accertamento penale che si assume inquinato (Sez. 6, n. 34271 del 27/04/2022, Paccione, Rv. 283727-01).

Il reato di depistaggio previsto dall'art. 375 cod. pen., di cui all'ipotesi contemplata dal comma 1 alla lett. b), quando sia riferito a condotte materiali d'immutazione artificiosa del corpo del reato, ovvero dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale integra un reato proprio, punisce condotte già tipizzate nel reato di frode processuale di cui all'art. 374 cod. pen., ma che assumono rilievo autonomo in ragione del soggetto attivo del reato, che conferisce alle stesse una valenza e un significato penale ulteriore.

Il nesso che deve indubbiamente sussistere tra la qualifica soggettiva richiesta dalla norma ed il fatto, tuttavia, non va inteso nel senso che la condotta manipolatrice debba essere commessa nell'esercizio della funzione.

Una simile lettura non sarebbe coerente con il dato normativo che include tra i possibili soggetti attivi anche l'incaricato di pubblico servizio, il quale, per definizione, non esercita una pubblica funzione in senso proprio.

Ciò che rileva è, piuttosto, che l'oggetto delle indagini depistate ricada nell'ambito dell'ufficio pubblico o del servizio pubblico svolto dal soggetto qualificato, sicché la connessione richiesta dalla norma deve essere ravvisata tra tale ufficio o servizio e i fatti oggetto dell'accertamento penale, non necessariamente tra la specifica condotta materiale di immutazione dello stato dei luoghi e l'esercizio della funzione.

Diversamente opinando, si finirebbe per restringere in modo ingiustificato l'ambito applicativo dell'art. 375 cod. pen., limitandolo ai soli soggetti investiti di

compiti investigativi o ai soli atti formalmente compiuti nell'esercizio della funzione, in contrasto con la struttura della fattispecie e con la *ratio* di più intensa tutela dell'amministrazione della giustizia.

La necessità di tale connessione consente, specularmente, di delimitare l'ambito applicativo della fattispecie ed escludere i casi in cui la qualifica pubblicistica resti del tutto occasionale rispetto all'oggetto dell'accertamento.

Vi è mera occasionalità quando la qualifica pubblicistica accompagni soltanto soggettivamente l'agente, ma non spieghi né la conoscenza del fatto, né la disponibilità dei luoghi o delle cose, né la possibilità di incidere sull'accertamento in ragione dell'ufficio o del servizio.

In tali ipotesi la veste pubblica resta un dato accidentale e indifferente, sicché la condotta potrà eventualmente integrare una fattispecie comune, ma non il depistaggio, reato proprio di cui all'art. 375 cod. pen.

Così, non integra il depistaggio di cui all'art. 375 cod. pen., ma potrà eventualmente ricadere nella frode processuale comune, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che immuti la scena di un crimine relativo a un fatto privo di qualsiasi attinenza con l'ufficio o il servizio svolto: si pensi, ad esempio, all'alterazione della scena di un investimento stradale di un pedone, rispetto al quale la veste pubblicistica dell'agente non abbia alcun rapporto con l'oggetto delle indagini.

In tale ipotesi difetta la posizione di garanzia che la norma incriminatrice presuppone, poiché l'accertamento sviato non investe l'ambito del servizio pubblico o dell'ufficio pubblico svolto dal soggetto qualificato.

Tale ricostruzione trova conferma negli arresti di legittimità in materia di depistaggio materiale.

È stato, infatti, affermato che il delitto previsto dall'art. 375 cod. pen. postula, sul piano oggettivo, l'esistenza di un nesso funzionale tra il fatto realizzato dal soggetto agente e il pubblico ufficio o servizio di cui lo stesso è investito, e, sul piano soggettivo, la consapevolezza della idoneità della condotta a incidere con effetto inquinante sull'indagine (Sez. 6, n. 34271 del 27/04/2022, Paccione, Rv. 283727-01).

Nella relativa fattispecie, la Corte ha ritenuto configurabile il reato nei confronti di un ufficiale di polizia penitenziaria che, pur non essendo stato incaricato dall'autorità giudiziaria di svolgere specifici accertamenti in ordine ai reati denunciati all'interno dell'istituto carcerario, era venuto a conoscenza dei fatti in ragione della propria posizione e aveva posto in essere un intervento manipolatorio sfruttando la propria condizione soggettiva.

Il dato valorizzato non è stato, dunque, l'affidamento formale di un compito investigativo, ma la circostanza che l'agente, proprio per il ruolo svolto nel servizio

pubblico, fosse venuto a conoscenza dell'indagine e fosse in condizione di spiegare un intervento inquinante.

Nello stesso solco si colloca il successivo arresto secondo cui la condotta depistante, commessa al fine di impedire un'indagine o un processo penale mediante immutazione del corpo di reato o formazione di un falso documento, può riguardare anche un procedimento penale non ancora formalmente iniziato, purché sia idonea a ingenerare un pericolo di inganno o comunque a condizionare l'accertamento della verità processuale (Sez. 6, n. 7572 del 27/01/2023, Caraccio, Rv. 284269-01). Anche tale principio conferma che il fulcro della fattispecie non risiede nell'esistenza di un incarico investigativo conferito al soggetto qualificato, ma nella idoneità della sua condotta, maturata nel contesto del servizio o dell'ufficio, a sviare l'accertamento penale relativo a fatti ricadenti in quell'ambito.

Va richiamato, altresì, il precedente secondo cui il reato di cui all'art. 375 cod. pen. è configurabile quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sia chiamato a fornire informazioni acquisite nell'esercizio e a causa delle funzioni, mentre resta escluso quando le circostanze siano conosciute solo occasionalmente e senza collegamento funzionale con la qualifica rivestita (Sez. 6, n. 24557 del 30/03/2017, Mastrocinque e altri, non massimata).

Si deve poi rilevare che, contrariamente agli originari intenti riformatori, la previsione incriminatrice risulta applicabile al possibile inquinamento di tutte le indagini penali e non solo a quelle inerenti ai reati più gravi che hanno fatto registrare nella storia della Repubblica inquietanti episodi di depistaggio, la cui reiterata verifica ha dichiarato motivato la scelta riformatrice, e, proprio per tale considerazione, si è ritenuto necessario operare una rigida delimitazione dell'ambito di applicazione di detta nuova fattispecie, rispetto a quelle già vigenti in precedenza, di cui è stata confermata la coesistenza, ponendosi all'evidenza un problema di corretto coordinamento con queste.

Va anche osservato che la previsione dell'art. 375, comma 7, cod. pen., («la pena [...] si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio»), secondo cui il reato è configurabile anche quando la qualifica pubblicistica sia cessata, non trasforma il depistaggio in un reato di mera posizione.

Nonostante l'assenza di un espresso riferimento alla correlazione tra il fatto e la qualifica dismessa, essa si limita a ribadire un principio, già desumibile dall'art. 360 cod. pen., dettato in tema di reati contro la pubblica amministrazione, che presuppone l'esistenza di un collegamento tra il fatto e l'ufficio o il servizio esercitato («...se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato»).

Ovvero che la cessazione dell'ufficio o del servizio non esclude la responsabilità per fatti che trovano la loro origine nell'attività precedentemente svolta.

La norma, pertanto, non elimina il necessario collegamento tra la condotta depistante e l'ufficio o il servizio esercitato, ma conferma che il dovere di lealtà e di veridicità continua a operare anche dopo la cessazione dell'incarico con riferimento a fatti conosciuti o appresi nell'esercizio della funzione (cfr. Sez. 6, n. 24557 del 30/03/2017, già sopra citata).

2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Il fatto oggetto di accertamento si è verificato all'interno della RSA gestita dagli imputati; ha riguardato una persona ospite della struttura, affidata alle cure e alla vigilanza della medesima; ha coinvolto il personale sanitario e assistenziale operante in quella struttura; ed è stato occultato proprio attraverso l'esercizio dell'autorità organizzativa e gerarchica che i ricorrenti esercitavano nell'ambito del servizio socio-sanitario prestato in convenzione con il servizio pubblico.

La condotta contestata non si esaurisce, dunque, in una manipolazione della scena del fatto compiuta da soggetti occasionalmente titolari di una qualifica pubblicistica.

Essa si innesta, invece, nel medesimo contesto funzionale nel quale gli imputati erano chiamati ad assicurare la cura, l'assistenza e la protezione degli ospiti della RSA, nonché il corretto adempimento dei doveri connessi alla gestione di una struttura inserita nel sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

Proprio tale posizione consentì loro di apprendere immediatamente l'accaduto, di intervenire sulla scena, di impartire direttive al personale dipendente e di orientare la rappresentazione esterna dell'evento verso la falsa ipotesi della caduta accidentale.

Il nesso funzionale richiesto dall'art. 375 cod. pen. non va dunque ricostruito come necessaria coincidenza tra l'atto depistante e l'esercizio formale di un potere pubblico, ma come collegamento tra l'oggetto dell'indagine alterata e l'ambito dell'ufficio o del servizio pubblico nel quale il soggetto qualificato opera.

Questa è precisamente la situazione accertata nel caso in esame: l'alterazione delle tracce del suicidio e la costruzione di una falsa versione dei fatti erano dirette a impedire o comunque a ostacolare l'accertamento di eventuali responsabilità non necessariamente penali connesse alla gestione della struttura, alla vigilanza sull'ospite deceduta e al corretto funzionamento del servizio socio-sanitario prestato dalla RSA:

In tale prospettiva assume rilievo anche il complesso dei doveri che gravano sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio quando, nello svolgimento dell'ufficio o del servizio, vengano a conoscenza di fatti suscettibili di integrare reato.

L'ordinamento non li considera soggetti indifferenti rispetto all'accertamento penale: al contrario, impone loro un dovere qualificato di attivazione e di leale cooperazione con l'autorità, che trova espressione, anzitutto, negli obblighi di denuncia previsti dagli artt. 331 cod. proc. pen., 361 e 362 cod. pen.

Tali disposizioni non rilevano perché trasformino l'omissione di denuncia in depistaggio, né perché coincidano strutturalmente con l'art. 375 cod. pen.; rilevano, piuttosto, quale indice sistematico del particolare statuto di doveri che accompagna la veste soggettiva pubblicistica.

Da esse si ricava che il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, quando apprendano un fatto penalmente rilevante nell'ambito dell'ufficio o del servizio, non solo non possono occultarlo o alterarne la rappresentazione, ma sono tenuti a favorirne la conoscenza da parte degli organi competenti e a non frapporre ostacoli alla ricostruzione della verità.

In questa prospettiva, l'art. 375 cod. pen. attribuisce in sostanza ai soggetti qualificati una posizione di garanzia rispetto alla genuinità dell'accertamento penale, ogniqualvolta le indagini investano, o possano ragionevolmente investire, fatti ricadenti nell'ambito dell'ufficio pubblico o del servizio pubblico da essi svolto.

Il nesso che lega il fatto-reato alla veste soggettiva non è, pertanto, meramente occasionale, ma discende dalla correlazione tra il contesto funzionale nel quale il soggetto opera e l'ambito nel quale sono in corso, o possono essere avviate, le indagini finalizzate all'accertamento di un reato.

La maggiore gravità della fattispecie deriva proprio dal tradimento di tale posizione, poiché chi era tenuto, per la veste rivestita, a conservare e rappresentare correttamente i dati rilevanti per l'indagine interviene invece per alterarli o occultarli.

Nel caso concreto, tale dovere si radicava proprio nel rapporto tra la posizione rivestita dagli imputati e l'evento verificatosi nella RSA: il decesso della persona ospite, avvenuto all'interno della struttura e in condizioni immediatamente rilevanti per l'accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità, imponeva ai soggetti inseriti nel servizio socio-sanitario di conservare lo stato dei luoghi, rappresentare correttamente quanto accaduto e consentire agli organi investigativi di acquisire dati genuini.

3. Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, l'argomento secondo cui gli imputati, nel momento in cui disposero l'occultamento delle tracce e la falsa

ricostruzione del decesso, non stavano esercitando un potere pubblicistico in senso stretto.

L'art. 375 cod. pen. non richiede che la condotta tipica sia essa stessa espressione dell'ufficio o del servizio pubblico; richiede, invece, che la posizione soggettiva qualificata assuma rilievo perché l'oggetto dell'accertamento sviato si colloca nell'ambito del servizio svolto e perché, in ragione di tale inserimento, il soggetto era gravato da una posizione di garanzia rispetto alla conservazione dei dati rilevanti per l'indagine e alla leale collaborazione con l'autorità.

Nel caso di specie, il collegamento non è meramente occasionale: il potere direttivo esercitato sul personale infermieristico e assistenziale, la disponibilità dei luoghi e la conoscenza immediata dell'evento derivavano dalla gestione della struttura e dal servizio socio-sanitario prestato; e proprio in quel medesimo contesto erano in corso, o comunque potevano essere immediatamente avviate, indagini volte ad accertare se il decesso dell'ospite fosse riconducibile a condotte penalmente rilevanti maturate nell'ambito della vigilanza, dell'assistenza e dell'organizzazione interna della RSA.

Per tale ragione, gli imputati avrebbero dovuto preservare la scena, riferire la reale dinamica del fatto e consentire alla polizia giudiziaria di verificare le cause del decesso.

Essi, invece, agirono in senso opposto: disposero la rimozione del corpo dal luogo della precipitazione, la cancellazione delle tracce ematiche e la rappresentazione alla P.G. di una falsa caduta accidentale dalle scale interne.

La condotta accertata non costituisce, pertanto, una mera violazione generica di obblighi di correttezza, ma la negazione della posizione di garanzia che gravava su soggetti qualificati proprio perché il fatto da accertare era maturato nell'ambito del servizio pubblico da essi gestito o prestato.

Nel caso di specie, inoltre, la condotta contestata integra un'ipotesi di depistaggio materiale, realizzato mediante l'immutazione dello stato dei luoghi e l'occultamento delle tracce del fatto, sicché non vengono in rilievo i profili problematici che possono porsi nella diversa ipotesi del depistaggio dichiarativo.

Quando la condotta depistante consista nel rendere false dichiarazioni, infatti, può assumere rilievo la posizione del soggetto eventualmente già esposto a responsabilità penale, con le connesse garanzie difensive, le facoltà di non rispondere o di non deporre e i limiti entro i quali l'ordinamento pretende collaborazione dichiarativa da chi possa essere coinvolto nell'accertamento.

Tali questioni non si pongono, invece, quando il soggetto qualificato non si limiti a tacere o a non rendere dichiarazioni *contra se*, ma intervenga materialmente sulla scena del fatto, alterando lo stato dei luoghi, rimuovendo il

corpo, cancellando le tracce e predisponendo una falsa rappresentazione oggettiva dell'evento.

In questa ipotesi l'offesa all'amministrazione della giustizia deriva da un comportamento positivo di manipolazione della realtà materiale, estraneo all'esercizio delle facoltà difensive e incompatibile con la posizione di garanzia rispetto alla genuinità dell'accertamento che grava sul pubblico ufficiale o sull'incaricato di pubblico servizio quando l'indagine investa l'ambito del servizio svolto.

Va inoltre considerato che la condotta fu posta in essere anche mediante il coinvolgimento del personale che operava nella RSA e che, in ragione dell'attività sanitaria e assistenziale prestata, era a sua volta investito di doveri funzionali alla corretta rappresentazione degli eventi rilevanti per la salute e l'incolumità degli ospiti.

L'ordine impartito agli operatori di rimuovere il corpo, ripulire le tracce ematiche e rendere una versione non veritiera dell'accaduto conferma che l'azione depistante fu realizzata sfruttando l'organizzazione interna del servizio e le relazioni gerarchiche proprie della struttura.

Con riferimento alle versioni non veritiere dei fatti che le infermiere – separatamente giudicate – sono state indotte a rilasciare, correttamente è stato messo in evidenza nella sentenza impugnata come rispetto a tali condotte risulta integrato anche il concorso nel reato di depistaggio dichiarativo di cui alla lett. b) dell'art. 375 cod. pen., che non trova corrispondenza alcuna con la fattispecie di cui all'art. 374 cod. pen. che punisce solo l'immutazione artificiosa dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone.

4. Né rileva in senso contrario la circostanza che la condotta sia stata verosimilmente determinata anche dall'intento degli imputati di evitare l'emersione di proprie eventuali ed ipotetiche responsabilità civili, penali o amministrative in relazione ai fatti oggetto di accertamento.

Va preliminarmente osservato che il delitto di cui all'art. 375 cod. pen. è caratterizzato dalla presenza di un dolo specifico, consistente nel fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale.

La fattispecie incriminatrice richiede, pertanto, che la condotta manipolatoria sia sorretta dalla finalità di incidere sull'accertamento della verità processuale, compromettendone la genuinità o alterandone il corretto sviluppo.

Sotto tale profilo, il reato si distingue dal favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen., nel quale l'elemento finalistico è costituito dalla volontà di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa in relazione a un reato già commesso.

Mentre nel favoreggiamento personale la finalità tipica della condotta è orientata verso la persona favorita, nel depistaggio essa si dirige immediatamente verso l'attività di indagine o di accertamento processuale, della quale si vuole compromettere il regolare svolgimento.

Nel caso di specie, le condotte accertate risultano inequivocabilmente finalizzate ad alterare la ricostruzione dei fatti e ad impedire che gli organi investigativi acquisissero elementi genuini in ordine alla reale dinamica del decesso della persona offesa.

L'oggetto dell'azione non era, dunque, il favoreggiamento di un determinato soggetto quale scopo autonomamente perseguito, bensì lo sviamento dell'accertamento penale mediante l'occultamento delle tracce dell'evento e la predisposizione di una sua falsa rappresentazione.

Proprio tale finalità integra il dolo specifico richiesto dall'art. 375 cod. pen. e conferma la riconducibilità del fatto alla fattispecie contestata.

Tale finalità, infatti, non consente di ricondurre il fatto nell'ambito del favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen. proprio per la diversa finalità del delitto di favoreggiamento personale ("...aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità"), che è orientata verso l'agevolazione di un soggetto individuato.

Inoltre deve anche rilevarsi che il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile nei confronti di chi abbia concorso nel reato presupposto, poiché la norma incriminatrice presuppone un'attività di aiuto prestata ad altri e non può trovare applicazione nei confronti dell'autore o del concorrente nel reato cui si riferiscono le investigazioni.

Nel caso di specie, le condotte di occultamento e alterazione della scena erano dirette anche ad impedire l'emersione di eventuali responsabilità, anche penali, che avrebbero potuto riguardare gli stessi imputati nell'ambito della gestione della struttura; proprio per tale ragione esse non sarebbero state comunque sussumibili nel paradigma del favoreggiamento personale.

Ciò non esclude, tuttavia, la configurabilità del delitto di cui all'art. 375 cod. pen., il quale, diversamente dal reato di favoreggiamento, non richiede che l'agente persegua l'interesse di un soggetto diverso da sé, ma soltanto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio realizzi la condotta manipolatrice con il fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale.

L'eventuale intento di sottrarsi anche all'accertamento di proprie ipotetiche responsabilità costituisce il movente dell'azione, ma non vale ad escludere la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 375 cod. pen., né a mutare la qualificazione giuridica della condotta, in disparte ogni raffronto con il differente

caso del soggetto che dopo aver commesso un reato ne occulta le tracce, ipotesi che non ricorre nel caso di specie e che si connota per una finalità – e quindi un dolo specifico - nettamente distinta da quella propria del depistaggio.

5. Prima di esaminare la specifica posizione della [REDACTED] va rilevato che nessuna questione è stata dedotta nei motivi di ricorso in ordine alla natura pubblicistica del servizio svolto dalla RSA, struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e, come tale, inserita nel sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria pubblica.

Tale profilo deve pertanto ritenersi incontestato.

Esso trova, del resto, conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui le convenzioni stipulate tra il servizio sanitario nazionale e strutture private attribuiscono a queste ultime, in funzione integrativa e di supporto della struttura pubblica, attività proprie del servizio sanitario nazionale, sicché il medico che presta attività presso una casa di cura convenzionata partecipa delle pubbliche funzioni svolte dalla struttura pubblica mediante la convenzione (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, dep. 1992, Delogu, Rv. 191174-01).

Nello stesso senso, si è affermato che il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio anche nello svolgimento di attività non strettamente certificative, in ragione dell'inscindibile natura sanitaria e amministrativa delle funzioni esercitate (Sez. 6, n. 51946 del 19/04/2018, Cavazzoli, Rv. 274507-01), e che l'infermiere operante in una struttura sanitaria privata riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività svolta persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale connesse alla tutela della salute individuale e collettiva (Sez. 5, n. 9393 del 16/12/2019, dep. 2020, Feleppa, Rv. 278665-01).

Benché tali arresti riguardino figure sanitarie direttamente impegnate nell'attività di cura, il principio che se ne ricava è estensibile, con gli opportuni adattamenti, anche alla posizione apicale dell'amministratore della struttura convenzionata, quando questi eserciti poteri di organizzazione, direzione e gestione del servizio socio-sanitario erogato in regime di convenzione.

In tal caso, infatti, l'amministratore non resta estraneo alla dimensione pubblicistica del servizio, ma concorre, sul piano organizzativo e gestionale, ad assicurare l'erogazione di prestazioni che il servizio sanitario pubblico realizza anche mediante il ricorso alla struttura privata convenzionata; sicché il suo ruolo assume rilievo non per la sola titolarità formale di poteri privatistici, ma per l'incidenza apicale sull'organizzazione di un'attività funzionalmente inserita nel sistema pubblico di tutela della salute.

6. Ciò premesso, risultano infondate le doglianze relative alla carenza della qualifica soggettiva richiesta per l'integrazione del reato di depistaggio, dedotte unicamente nel ricorso di [REDACTED]

La sentenza impugnata ha valorizzato, con motivazione non manifestamente illogica, il ruolo effettivamente svolto dall'imputata nella gestione della RSA, individuandola quale figura di riferimento dell'organizzazione e della direzione del personale. La censura difensiva tende a sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che ha dato conto del concreto esercizio di poteri gestori e direttivi.

Va, tuttavia, precisato che il richiamo alla posizione di amministratore di fatto non implica l'automatica attribuzione alla [REDACTED] della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Tale qualifica, infatti, presuppone una investitura formale o comunque un inserimento funzionale nell'esercizio del pubblico ufficio o del pubblico servizio, dal quale non può prescindere nei reati propri contro l'amministrazione della giustizia.

L'amministratore di fatto non diviene, per ciò solo, *intraneus* del reato proprio, poiché la veste pubblicistica non può essere desunta esclusivamente dall'esercizio di un potere gestorio di fatto o dall'influenza esercitata sull'organizzazione.

Resta fermo il principio, già affermato da questa Sezione in tema di reati contro la pubblica amministrazione, secondo cui ai fini della configurabilità della qualifica di amministratore di fatto in capo all'agente, è necessario che il medesimo abbia concretamente svolto, con il tacito consenso, con l'acquiescenza o quantomeno con la tolleranza dell'organo formalmente investito dell'amministrazione, un'attività rientrante nell'ambito della pubblica funzione, non essendo invece sufficiente il semplice esercizio di una continuativa influenza sulle decisioni assunte dagli amministratori dell'ente (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-06).

Da tale principio discende che l'amministratore di fatto non assume, per ciò solo, la veste soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, poiché tale qualità dipende da una investitura formale o da un effettivo inserimento funzionale nell'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio.

Egli può tuttavia rispondere del reato proprio quando agisca in concorso con il soggetto che riveste la qualifica pubblicistica richiesta dalla norma incriminatrice, ponendosi come *dominus* della condotta e determinando o dirigendo l'azione dell'*intraneus*.

In tale ipotesi la responsabilità dell'*extraneus* non deriva dall'attribuzione della qualifica soggettiva propria del concorrente qualificato, ma dall'applicazione delle

ordinarie regole sul concorso di persone nel reato, che consentono di imputare il fatto anche al soggetto privo della qualifica, purché questi offra un contributo causalmente rilevante e consapevole alla realizzazione del reato proprio in accordo con il soggetto investito della qualifica pubblica.

Nel caso in esame, pertanto, la censura difensiva è infondata non perché la [] debba essere considerata, in quanto amministratrice di fatto, titolare della qualifica pubblicistica richiesta dall'art. 375 cod. pen., ma perché la condotta depistante fu realizzata in concorso con soggetti "intraanei": innanzitutto, le infermiere operanti nella struttura, già separatamente giudicate e destinatarie di applicazione della pena per la medesima imputazione, ed in secondo luogo, [] amministratore di diritto della RSA, che agì dando esecuzione alle direttive impartite dalla []

Quest'ultima, dunque, risponde quale concorrente *extraneus* nel reato proprio, avendo assunto il ruolo di effettivo centro decisionale della condotta di occultamento e sviamento, senza che ciò comporti alcuna indebita estensione della qualifica soggettiva pubblicistica in capo all'amministratore di fatto.

7. Neppure ricorrono i presupposti per la sollecitata rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Il contrasto prospettato dai ricorrenti non emerge in termini effettivi, poiché l'orientamento di legittimità richiamato dalla Corte territoriale non limita il reato di depistaggio ai soggetti incaricati di indagini, ma richiede soltanto una connessione funzionale tra condotta manipolatrice e ufficio o servizio pubblico.

La decisione impugnata si colloca entro tale perimetro interpretativo, avendo accertato in concreto che l'immutazione delle tracce e la falsa rappresentazione dell'evento erano strettamente connesse al servizio socio-sanitario gestito dagli imputati e alla posizione da essi rivestita nella struttura.

8. Manifestamente infondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione alla maggiore severità del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 375 cod. pen. rispetto all'art. 374 cod. pen.

La diversità di disciplina trova giustificazione nella peculiare qualità soggettiva dell'agente e nella lesione più intensa dell'interesse al corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia quando l'inquinamento probatorio sia posto in essere da chi, per l'ufficio o il servizio svolto, è gravato da doveri qualificati di lealtà, correttezza e collaborazione con le istituzioni.

La scelta legislativa di punire più gravemente il depistaggio rispetto alla frode processuale non è irragionevole, ove la fattispecie sia interpretata, come qui



avviene, nel senso di richiedere un collegamento funzionale tra la qualifica pubblicistica e la condotta di sviamento.

Tale requisito evita che la mera titolarità formale di una qualifica pubblica determini automaticamente l'applicazione della fattispecie più grave e circoscrive l'ambito dell'art. 375 cod. pen. ai casi in cui l'offesa sia aggravata dalla violazione dei doveri connessi all'ufficio o al servizio pubblico.

Né il diverso trattamento sanzionatorio risulta eccessivo o sproporzionato: il depistaggio è punito con la reclusione da tre a otto anni, mentre la frode processuale di cui all'art. 374 cod. pen. è punita con la reclusione da uno a cinque anni.

Si tratta, dunque, di una maggiore severità adeguata alla diversa struttura e alla maggiore offensività della fattispecie propria, e del tutto congrua rispetto al più intenso disvalore derivante dall'abuso della veste pubblicistica.

In tal senso è significativo che l'aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 9, cod. pen., per l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, comporti un aumento di pena fino a un terzo: ciò conferma, sul piano sistematico, che l'ordinamento attribuisce autonoma e rilevante incidenza sanzionatoria alla violazione dei doveri pubblicistici connessi alla qualifica soggettiva.

La stessa scelta di costruire, valorizzando la veste pubblica dell'agente, una figura autonoma di reato rispetto alla frode processuale comune comporta, del resto, conseguenze rilevanti anche sul piano della disciplina della prescrizione del reato, essendo diversi i relativi termini in ragione del differente massimo edittale previsto per le due fattispecie.

Parimenti non è irragionevole la mancata inclusione dell'art. 375 cod. pen. tra le fattispecie cui si applica la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen. per chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

La diversa opzione legislativa riflette la maggiore rilevanza attribuita ai doveri pubblicistici violati dal soggetto qualificato e non determina, di per sé, una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante, trattandosi di situazioni non omogenee rispetto a quelle contemplate per la frode processuale comune.

9. Può dunque enunciarsi il seguente principio di diritto: «In tema di depistaggio materiale, il collegamento funzionale tra la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e l'accertamento penale sviato, richiesto dall'art. 375 cod. pen., non postula che la condotta manipolatrice sia compiuta nell'esercizio della funzione, né che il soggetto qualificato sia investito di

compiti investigativi; esso ricorre quando l'oggetto delle indagini in corso, o ragionevolmente avviabili, riguardi fatti ricadenti nell'ambito dell'ufficio pubblico o del servizio pubblico svolto dall'agente, così da far sorgere in capo a quest'ultimo una posizione di garanzia rispetto alla genuinità dell'accertamento e un dovere qualificato di conservazione, lealtà e collaborazione con l'autorità».

Resta, pertanto, invece estraneo alla fattispecie il caso in cui la qualifica pubblicistica sia meramente occasionale rispetto al fatto oggetto di accertamento: tale occasionalità si traduce in mera accidentalità, nel senso che la veste pubblica dell'agente rimane un dato esterno e indifferente, privo di qualsiasi incidenza sull'oggetto delle indagini in corso e sulla possibilità di spiegare, proprio in ragione dell'ufficio o del servizio, un intervento inquinante.

10. In conclusione, deve ritenersi corretta la qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 110 e 375 cod. pen.

La condotta accertata non integra l'ipotesi di frode processuale ex art. 374, comma 2, cod. pen., ma un intervento manipolatorio realizzato da soggetti inseriti, con ruoli apicali o comunque direttivi, nell'organizzazione di un servizio socio-sanitario di rilievo pubblicistico, in relazione a un evento verificatosi all'interno della struttura e riguardante una persona affidata alla relativa assistenza, nel cui contesto la qualifica soggettiva rivestita anche da alcuni soltanto dei concorrenti nel reato ha assunto un rilievo non meramente occasionale-accidentale.

La sentenza impugnata resiste, pertanto, alle censure proposte.

Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

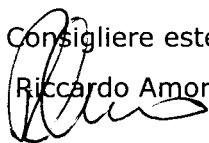
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 23 luglio 2026

Il Consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Gaetano De Amicis

